



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 68 del 25/06/2019

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX D.L. N. 34 DEL 30 APRILE 2019

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di giugno alle ore 18:27 presso Castello "De Falconibus", a seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria – 1^a convocazione, seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza del Dott. Pietro Vetrano e con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Marcella CALIA

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 12 consiglieri comunali ed assenti n. 5.

In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

N.O.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	ING. FRANCESCO LUPOLI	X	
2	DOTT. LUIGI LATERZA	X	
3	ALESSANDRA D'ALFONSO		X
4	MARIKA MANDORINO	X	
5	DOTT. FRANCESCO MARRA	X	
6	GEOM. FABRIZIO MENZA	X	
7	DOTT. PIETRO VETRANO	X	
8	ANTONIO BASTA	X	
9	ROSA TAGLIENTE	X	
10	GIOVANNA TOMAI	X	
11	DOTT. CATALDO ETTORE GUZZONE		X
12	DR.SSA MARIA SPINELLI	X	
13	SERGIO ANNESE	X	
14	ANGELO DI LENA	X	
15	D.SSA CATERINA VENTRUTI	X	
16	EMILIANO D'AMATO		X
17	PAOLA ATTROTTO		X

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole Data: 17/06/2019 Responsabile del Servizio STEFANO LANZA	REGOLARITA' CONTABILE Parere: Favorevole Data: 17/06/2019 Responsabile del Servizio Finanziario Stefano LANZA
--	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- all'art. 15 il decreto legge n. 34 del 2019– “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata *di tutte le entrate, anche tributarie*, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni *dal 2000 al 2017*.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 4 del 18/06/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Su proposta della Giunta;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 24/06/2019 dalla Commissione Consiliare “Finanze – Tributi e Bilancio”, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio dei servizi finanziari, dott. Stefano Lanza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Sentiti gli interventi succedutisi sull'argomento così come riportato nell'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto dell'ingresso in aula (ore 18.55) dei consiglieri D'Amato e Guzzone (presenti n. 15);

Con voti: favorevoli n. 14 – astenuto n. 1 (D'Amato) e contrari n.0, resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n.14 e n. 1 astenuto (D'Amato), resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to Dott. Pietro Vetrano

Il Segretario Generale

f.to DOTT.SSA MARCELLA CALIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio informatico di questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N. 1086 Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, li 02/07/2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

☐ La presente delibera è stata pubblicata il 02/07/2019 per rimanervi giorni 15 consecutivi

☐ È divenuta esecutiva il 25/06/2019

☐ perché dichiara immediatamente eseguibile

☐ per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Li 02/07/2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo LIBERA

COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Servizio Economico Finanziario



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 – <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	3
Articolo 4 – <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	4
Articolo 5 – <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017 [*o specificare altro periodo temporale*], i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **30/09/2019** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune entro il **30/10/2019** comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il **15 novembre 2019**;
- b) di novembre e dicembre 2019, i mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 ed mesi di febbraio, maggio luglio e settembre 2021;

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale *generale sulle entrate*.

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione

ancora in essere precedentemente accordata.

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

6. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

7. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2019.

Articolo 4 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 5 - *Procedure cautelati ed esecutive in corso*

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



Comune di Pulsano
Provincia di Taranto

VERBALE n. 4 /2019

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di giugno presso la propria sede, in San Marco in Lamis alla via Bux n. 14, il Revisore Unico Dott.ssa Alessandra Carfagno ha preso visione, per esprimere un parere, della proposta di delibera di Consiglio Comunale n.73 avente ad oggetto: “ **Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex dl.n.34 del 30 aprile 2019**”.

PREMESSO

- che l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del TUEL riguardante le funzioni dell'organo di revisione introduce tra i pareri obbligatori che l'organo di revisione deve rendere, anche quelli in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- che il Comune di Pulsano ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed il DUP con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 29/04/2019;
- che la proposta oggetto del presente parere è giunta al Revisore in data 18/06/2019 a mezzo PEC;

RITENUTO CHE

- il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non rimosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento del Comune di Pulsano rispetta i dettami del d.l.n.34 del 30 aprile 2019.
- gli articoli che compongono il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non rimosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento riportano in maniera analitica gli argomenti contemplati con la normativa di riferimento e che lo stesso è composto da 5 articoli ed è strutturato come di seguito:

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 4 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani di consumatore

Articolo 5 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

Visti

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 rilasciati dal responsabile del Servizio Finanziario Dott. Stefano Lanza;

il Revisore Unico dei Conti

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 239 del TUEL, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione di C.C. n. 73 avente ad oggetto: “ **Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex dl.n.34 del 30 aprile 2019**”.

San Marco in Lamis, lì 17 giugno 2019

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Alessandra Carfagno

Rapporto di verifica

Nome file **Registro deL Revisore Unico di Pulsano verbale n.4.pdf.p7m**
Data di verifica **19/06/2019 06:43:21 UTC**
Versione CAPI **6.2.6**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Alessandra Carfagno	CN=InfoCert Firma Qualificata ...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 19/06/19 8.43

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 18/06/2019 19:12:54 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Alessandra Carfagno

Seriale: 20eeec

Organizzazione: NON PRESENTE

Nazione: IT

Codice Fiscale: IT:CRFLSN65H56H501S

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.24.1.1.2,

Validità: da 13/06/2016 08:57:50 UTC a 11/09/2019 21:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore

Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

Presidente VETRANO

Passiamo al punto 5: *"Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex D.Lgs. n. 34 del 30 aprile 2019"*.

Prego, Sindaco.

Sindaco LUPOLI

Come anticipava prima il Consigliere Di Lena nella sua mozione, noi abbiamo sin da subito avuto, come Amministrazione, l'intenzione di aderire, il discorso è che abbiamo aspetto la pubblicazione delle linee guida dell'IFEL per cercare di capire in che modo poter rispondere alle esigenze dei cittadini nel miglior modo possibile, anche perché ritengo che in questo periodo di forte crisi per tutti, cercare di venire incontro, anche con la possibilità di far risparmiare il cittadino, credo che sia una cosa necessaria da parte di chi amministra.

La possibilità della definizione agevolata è consentita dal D.L. Crescita, che è stato pubblicato ad aprile, quindi avevamo tempo nei 60 giorni, nei due mesi successivi per portare un Regolamento attuativo. Ecco perché oggi in Consiglio Comunale andiamo a discutere questo Regolamento.

Le linee guida dell'IFEL, che poi sono riprese all'interno del Regolamento, definiscono nello specifico sia il numero di rate che la scadenza delle rate, le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, fra l'altro credo – ma è qui presente il dottor Lanza per darmi conferma o meno - che ci sarà poi una modulistica messa sul sito da parte dell'Ente, in modo tale da agevolare ulteriormente il cittadino che voglia definire in modo agevolato quelle che sono le ingiunzioni di pagamento, perché questo riguarda solo le ingiunzioni fiscali.

Vado a leggersi soltanto l'articolo 2, perché sono esplicitate nell'articolo 2 anche le scadenze: "Relativamente alle entrate comunali non riscosse, a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, versando le somme ingiunte a titolo di capitali ed interessi - quindi diciamo che comunque la sorte capitale e gli interessi vengono pagati - le spese relative alla riscossione coattiva riferibile agli importi di cui alla precedente lettera a), le spese relative alla notifica delle ingiunzioni di pagamento, le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune - come vi dicevo prima - attraverso dei moduli che saranno presentati e messi online, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 30 settembre 2019 apposita dichiarazione, con la modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione nel proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021 – quindi è scadenzata anche la rateizzazione massima - nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione e assume l'impegno a rinunciare agli stessi o ad accettare la rinuncia con compensazione delle spese di lite.

Il Comune entro il 30 ottobre 2019 comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dalla definizione, le modalità di pagamento nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese

di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri: versamento unico entro il 15 novembre 2019... novembre e dicembre 2019 le rateizzazioni - credo che sia un errore nella struttura - quindi novembre, dicembre, febbraio, maggio, luglio e novembre e l'anno successivo, nel 2021 maggio febbraio, maggio, luglio e settembre del 21.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel Regolamento Comunale generale sulle entrate.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione della determina e limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

In caso di mancata o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione - come accade di solito, fondamentalmente -.

Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, le entrate comunali non rimosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione tributaria.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento. Le somme relative ai debiti definibili versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili".

Come ho avuto modo di dire prima, l'obiettivo dell'Amministrazione è appunto quello di cercare di venire incontro a chi ha dei debiti con l'Ente, in questo periodo storico particolarmente difficile dal punto di vista economico un po' per tutte le famiglie, sperando che vada meglio rispetto alla stessa procedura che è stata approvata nel 2017, quando furono presentate soltanto sette richieste di definizione agevolata.

Però credo che dal punto di vista morale e amministrativo fosse per noi un obbligo - ribadisco - cercare di venire incontro a chi è in difficoltà.

Grazie.

Presidente VETRANO

Grazie, Sindaco.

Ci sono interventi?

Il Consigliere Di Lena.

Consigliere DI LENA

Come diceva il Sindaco, visto che in questo momento storico siamo in difficoltà un po' tutti quanti, è un segnale positivo quello che ha lanciato l'Amministrazione con l'atto deliberativo fatto il 17 di giugno, quindi apprezzo anche il sostegno politico di tutta l'Amministrazione Comunale in questo provvedimento e mi fa piacere anche che mi sia sincronizzato bene e anche voi vi siate sincronizzati bene con le esigenze dei cittadini: vuol dire che anche voi - come fa il sottoscritto - vivete il territorio. E, quindi, è un segnale che sicuramente porta, in maniera fattiva, a dare risposte concrete ai cittadini.

Purtroppo è facilissimo criticare, è facilissimo dare addosso, ma se tutti quanti siamo stati eletti è perché dobbiamo cercare di dare delle risposte. Bene farebbero, quindi, i partiti, i movimenti politici che stanno dalla parte dei più deboli a sostenere un provvedimento del genere, mi fa pensare il fatto che durante la seduta di Commissione Consiliare i partiti che si

dichiarano di sostenere i più deboli non si siano espressi su tale provvedimento.

Quindi il mio auspicio è capire e vedere che i partiti di estrema sinistra o anche i partiti populistici si schierino solamente a votare questo provvedimento, perché questo sicuramente andrà incontro alle esigenze dei cittadini. Non bisogna parlare soltanto di questo argomento, ma bisogna parlare di tanti argomenti perché tanti sono i problemi che ha questo paese. Speriamo bene.

Presidente VETRANO

Grazie, Consigliere Di Lena.

Ci sono altri interventi?

Qualche intervento per dichiarazione di voto?

No.

Procediamo con la votazione allora.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto che viene approvato avendo riportato n. 14 voti favorevoli, n. 1 astenuti (Consigliere D'Amato) su n. 15 Consiglieri presenti.

Presidente VETRANO

Votiamo l'immediata esecutività.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 14 voti favorevoli, n. 1 astenuto su n. 15 Consiglieri presenti.

